

COMUNE DI SALZA DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI



Adottato con Deliberazione consiliare
n. 6 del 26.03.2025

SOMMARIO

CAPO I CONCESSIONI DI CONTRIBUTI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Principi.....	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Soggetti Beneficiari.....	5
Art. 5 – Criteri per la concessione di contributi ordinari e di vantaggi economici.....	6
Art. 6 – Modalità per la presentazione della richiesta di concessione di contributi	7
Art. 7 – Contenuto delle domande.....	8
Art. 8 – Istruttoria	9
Art. 9 – Concessione del contributo e/o vantaggio economico	10
Art. 10 – Rendicontazione ed erogazione del contributo	10
CAPO II PATROCINIO.....	13
Art. 11 – Modalità di richiesta	13
CAPO III ULTERIORI DISPOSIZIONI	15
Art. 12 – Controlli.....	15
Art. 13 – Obblighi dei soggetti beneficiari	15
Art. 14 – Revoca dei benefici.....	16
Art. 15 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.....	16
Art. 16 – Albo beneficiari.....	16
CAPO III DISPOSIZIONE FINALE.....	18
Art. 17 – Norme transitorie e finali.....	18

CAPO I
CONCESSIONI DI CONTRIBUTI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 35 dello Statuto del Comune, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, nei seguenti ambiti:
 - culturale, turistico, celebrativo;
 - promozione e sviluppo della comunità;
 - iniziative di solidarietà sociale;
 - educativo e formativo;
 - sviluppo delle politiche giovanili;
 - prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - socio-assistenziale, socio sanitario;
 - promozione della salute;
 - formazione e ricerca scientifica;
 - relazioni internazionali;
 - promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - sportivo e ricreativo;
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;
 - protezione civile;
 - sviluppo economico;
 - innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbane e tutela dei beni comuni.
2. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Salza di Pinerolo a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali il Comune abbia presentato ed ottenuto la candidatura.

Art. 2 – Principi

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.
2. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente Regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
3. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
4. Attraverso le norme del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
5. La concessione del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di inizio mandato.

Art. 3 – Definizioni

1. Gli interventi comunali consistono nell'erogazione di sovvenzioni, contributi o nella concessione di patrocini. Sovvenzioni e contributi possono essere concessi sotto forma di denaro oppure, in tutto o in parte, sotto forma di benefici economici quali la concessione sotto varie forme d'uso di un bene comunale o l'erogazione di un servizio comunale senza corrispettivo o a tariffa agevolata.
2. Ai fini del seguente regolamento si intendono:
 - a. **Contributi**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nella funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà previsti dall'art. 18 della Costituzione. I contributi possono essere:
 - ORDINARI: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività ordinarie, esercitate dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione annuale;
 - SPECIFICI O STRAORDINARI: se erogati a sostegno di attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.
 - b. **Vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici aventi un diretto valore economico, diversi dall'erogazione di denaro, consistente nella collaborazione, nella prestazione di servizi, nella concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa e/o nell'esenzione o riduzione delle tariffe e canoni comunali quando previsti da legge o regolamento (a titolo di esempio: concessione dei locali, esenzione dal pagamento delle utenze di luce e gas a carico dell'Ente comunale)
 - c. **Patrocini**: adesione simbolica del Comune di Salza di Pinerolo ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenuto meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune.

Art. 4 – Soggetti Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente Regolamento i soggetti che svolgono attività di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione del territorio e dell'economia locale esclusivamente nell'ambito delle aree di intervento individuate nell'art. 1, secondo priorità eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale, ed in particolare:
 - a) Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001;
 - b) Associazioni con sede nel territorio comunale;
 - c) Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - d) Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale;
 - e) Libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati che, abbiano la sede o che svolgano le loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
 - f) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
 - g) Persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici, privati e associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto e che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni del Comune. Per il sostegno ai programmi di cooperazione internazionale e agli interventi di solidarietà internazionale si applica il limite di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti).
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, sindacati, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici.
4. Il Patrocinio del Comune può essere concesso, oltre che ai soggetti elencati ai precedenti commi 1 e 2, anche a:
 - enti e istituzioni no profit quali: istituzioni scolastiche, ordini e collegi professionali, università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale, nonché altri enti nazionali ed esteri di particolare e straordinaria rilevanza che svolgano attività attinenti le finalità istituzionali del Comune di Salza di Pinerolo .
5. Il Patrocinio del Comune può essere in casi eccezionali concesso a soggetti giuridici con natura commerciale o lucrativa purché le iniziative da loro promosse rivestano un rilevante interesse pubblico e siano ritenute in grado di determinare positive ricadute per i cittadini beneficiari e per il suo paese nel suo insieme. Oltre a tale requisito di carattere generale, le iniziative proposte da soggetti profit per essere ammesse al riconoscimento civico del Patrocinio, dovranno soddisfare

almeno uno tra i seguenti requisiti, da far risultare anche attraverso apposita autodichiarazione:

- a) gratuità dell'iniziativa per i partecipanti ovvero devoluzione dell'eventuale utile per finalità sociali o benefiche eventualmente concordate con il Comune e con modalità che rendano possibili le verifiche a consuntivo. Nel caso di spettacoli, mostre o eventi che prevedano ingressi a pagamento, il Patrocinio potrà essere riconosciuto solo in presenza di un significativo apporto nei confronti della crescita culturale della comunità. Inoltre, il richiedente il Patrocinio dovrà mettere a disposizione un certo numero di ingressi gratuiti (non meno del 2%) per finalità di carattere sociale indicate dal Comune;
 - b) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, coerenti con gli scopi istituzionali dell'Ente, con l'esatta descrizione dell'intervento e del suo valore economico, con particolare riguardo alla configurazione di tali iniziative quali forme di sussidiarietà orizzontale;
 - c) nel caso di soggetti operanti nei campi del commercio, industria, artigianato, possono essere prese in considerazione, ai fini dell'ottenimento del Patrocinio del Comune, iniziative suscettibili di generare con evidenza e in prevalenza valore sociale, le quali non possono pertanto avere carattere eminentemente lucrativo, o riguardare neanche in forma indiretta promozione e vendita di prodotti o servizi da parte del proponente;
 - d) iniziativa di carattere culturale, sociale, scientifico, medico, educativo, formativo, sportivo, ricreativo, capace di suscitare un elevato valore di immagine e promozione per il paese e il suo territorio.
6. Il Patrocinio eventualmente concesso a soggetti lucrativi non può in ogni caso comportare la corresponsione di contributi in servizi e/o oneri finanziari a carico del Comune.

Art. 5 – Criteri per la concessione di contributi ordinari e di vantaggi economici

1. La concessione di contributi ordinari per il funzionamento di Enti, Associazioni, Comitati e simili, è disposta in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente, ai risultati raggiunti ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.
2. L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, che verifica i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate.
3. L'accoglimento delle domande è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria di cui ai capitoli di bilancio assegnati al settore proponente.
4. Per la concessione dei contributi il Comune si uniforma ai seguenti criteri:
 - Non essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale;
 - Significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Salza di Pinerolo e del suo territorio;
 - Perseguimento di interesse di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà, coinvolgimento giovanile e dei cittadini alle pratiche sportive, alla promozione di valori culturali e sociali;
 - Attività svolte alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo per le categorie deboli;
 - Attività che hanno come obiettivo la tutela dell'ambiente e del territorio;

- Attività o iniziative svolte a sostegno di servizi non erogati o solo in parte erogati dal Comune o da altri enti pubblici;
 - Originalità ed innovazione del progetto e alla conseguente ricaduta positiva sullo sviluppo economico e di immagine turistica del Comune di Salza di Pinerolo e di tutto il territorio comunale;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - capacità di proporre un progetto di aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate;
 - accessibilità alle persone con disabilità.
5. In aggiunta ai criteri di cui al presente articolo, possono essere previsti, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione, che si rendono necessari in relazione alla specificità delle aree di intervento o di attività ammesse al contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 6 – Modalità per la presentazione della richiesta di concessione di contributi

1. È possibile richiedere un contributo sia per attività annuali che per singole manifestazioni e progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento.
2. Si intende per attività annuale quella che abbia un rilevante interesse cittadino e che si svolga durante l'intero anno solare o scolastico e sia indipendente dall'eventuale sovvenzione comunale.
3. Per manifestazioni e progetti si intendono invece quelle iniziative non continuative nell'arco dell'anno, anche se ricorrenti negli anni successivi.
4. La domanda di richiesta di contributo, da redigersi nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.45, su appositi modelli pubblicati (Allegato A e B) sul sito istituzionale del Comune di Salza di Pinerolo o disponibili presso il competente ufficio comunale, deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'associazione/organismo, o da un suo delegato.
5. Le domande per ottenere un contributo ordinario a sostegno dell'attività annuale dovranno essere presentate preferibilmente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: comune.salza@dag.it, a mezzo PEC all'indirizzo: salza.di.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o in alternativa presso il servizio di Protocollo del Comune a mano o a mezzo di servizio postale **entro il 31 ottobre di ogni anno** per l'anno successivo.
6. Le richieste pervenute oltre tale termine non sono prese in considerazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 8.

7. Le domande per ottenere un contributo specifico/straordinario o altro vantaggio economico come la disponibilità di spazi, strutture e di servizi comunali, a sostegno di manifestazioni o progetti, che non rientrano nella fattispecie di cui sopra, devono essere presentate preferibilmente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: comune.salza@dag.it, a mezzo PEC all'indirizzo: salza.di.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o in alternativa presso il servizio di Protocollo del Comune a mano o a mezzo di servizio postale, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
8. L'amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire comunque in favore di attività di rilevante interesse per le quali la domanda sia pervenuta oltre i termini sopra indicati.

Art. 7 – Contenuto delle domande

1. Le richieste per l'erogazione di contributi ordinari dovranno necessariamente essere corredate dalla seguente documentazione:
 - copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
 - copia dell'atto costitutivo dell'Ente, Associazione o Comitato o il suo Statuto od una relazione illustrativa dell'attuale composizione (Consiglio direttivo, Presidente, Associati, etc.) dalla quale si rilevino le finalità e gli scopi sociali, qualora non già agli atti del Comune;
 - relazione illustrativa o programma dell'attività che si intende svolgere e di quella svolta nell'anno precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino;
 - dichiarazione di eventuali altri contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni da altri soggetti pubblici o privati (sponsor) per l'attività svolta o da svolgere;
 - indicazione e descrizione del tipo di attività prevalentemente svolta per la quale si richiede il contributo, di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
 - indicazione dei tempi e le modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;
 - copia del codice fiscale e/o partita iva;
 - indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sedi di riferimento
 - dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, secondo la normativa vigente;
 - bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente e bilancio di previsione relativo all'attività dell'anno in corso.
2. Le richieste per ottenere un contributo specifico/straordinario o altro vantaggio economico dovranno necessariamente essere corredate dalla seguente documentazione:
 - copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo o curriculum professionale dettagliato, qualora non già agli atti del Comune;
 - relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione della relativa data e luogo di svolgimento da cui emerga il contenuto e le finalità della stessa, nonché il presunto numero di beneficiari e/o fruitori;
 - il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune;
 - elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento dell'iniziativa;

- dichiarazione di eventuali altri contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni da altri soggetti pubblici o derivati da soggetti privati (sponsor);
 - il piano finanziario dell'iniziativa che si intende svolgere, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
 - impegno a presentare entro e non oltre sei mesi dalla conclusione dell'attività/iniziativa, il rendiconto consuntivo delle entrate e delle spese sostenute, corredato della relativa documentazione fiscale attestante l'effettivo pagamento delle spese dichiarate;
 - copia del codice fiscale e/o partita iva;
 - indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, secondo la normativa vigente.
3. In ogni caso, il richiedente dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati esposti nelle richieste di contributo e dovrà fornire le informazioni o i documenti che eventualmente verranno richiesti dagli Uffici comunali ai fini dell'istruttoria del procedimento.
 4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari permanga, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile e sarà archiviata. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, previo reperimento delle relative risorse e per iniziative di particolare rilievo per lo sviluppo e la valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo straordinario, presentate fuori dai termini fissati e, comunque, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.
 5. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 8 – Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande è svolta dalla Giunta Comunale, che verifica con l'ausilio degli uffici la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto richiedente e dei requisiti oggettivi dell'iniziativa/attività per la quale si richiede il sostegno economico dell'Amministrazione Comunale, con riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
2. La Giunta Comunale con l'ausilio degli uffici provvede a valutare l'ammissibilità delle domande e ad assegnare i contributi sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento e secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione delle richieste di concessione di contributo e/o vantaggio economico è di norma condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra i diversi soggetti e per le attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione Comunale.
4. La valutazione delle domande viene svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - Per le attività ordinarie e continuative svolte nel corso dell'anno:
 - a. natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - b. numero di persone interessate dall'attività;
 - c. capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - d. per le persone giuridiche, situazione economico- patrimoniale derivante dall'ultimo

- bilancio approvato;
 - e. presenza o meno di contributi, sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici e privati.
- Per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:
- a. finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b. contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c. livello di partecipazione previsto;
 - d. preventivo di spesa;
 - e. presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

Art. 9 – Concessione del contributo e/o vantaggio economico

1. La Giunta Comunale, sulla base dell'istanza, delibera la concessione del contributo e/o vantaggio economico per ogni soggetto richiedente, stabilendone il valore, in relazione alle richieste presentate ed in ragione dell'entità delle risorse disponibili in bilancio.
2. La quantificazione e la forma di sostegno economico saranno stabiliti in riferimento:
 - alla capacità economica del richiedente;
 - all'entità del contributo/sovvenzione richiesti rispetto al valore dell'iniziativa o dell'attività svolta;
 - alle risorse disponibili appositamente stanziare in bilancio.
3. Il contributo e/o vantaggio economico è concesso con deliberazione di Giunta Esecutiva. La deliberazione deve indicare in modo chiaro:
 - la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati nel presente regolamento;
 - espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione Comunale, nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia della normativa di riferimento, nonché della giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - il valore del contributo e/o vantaggio economico.
4. In ogni caso l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
5. La concessione di contributo e/o vantaggio economico non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità di concessione per gli anni successivi, per i quali è necessario procedere con una nuova richiesta di concessione.

Art. 10 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. I contributi possono venire erogati solo a fronte di spese relative allo svolgimento delle iniziative occasionali e/o progetti o delle attività ordinarie.
2. Ai fini della rendicontazione del contributo, non vengono considerate le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte del richiedente, in qualità di legale rappresentante, dei soci o aderenti, salvo casi previsti dalla normativa nazionale o regionale per particolari tipi di soggetti.

3. Non sono altresì ritenute ammissibili le seguenti spese:
 - a. non direttamente riferibili all'iniziativa, al progetto o all'attività svolta;
 - b. documentate in modo generico e forfettario;
 - c. relative all'ordinario funzionamento dell'associazione richiedente;
 - d. di rappresentanza di qualsiasi genere (cene, incontri conviviali, ecc...);
 - e. relative a polizze fideiussorie.
4. Per i contributi relativi all'attività ordinaria, il beneficiario, per ottenere la liquidazione del contributo, deve trasmettere al Comune, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che evidenzi l'impiego del beneficio concesso, mediante la seguente documentazione:
 - relazione annuale dettagliata delle attività svolte;
 - bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo approvato dagli Organi Statutari con l'indicazione dell'entità delle sovvenzioni/contributi e sponsorizzazioni ricevute;
 - specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.
5. Per i contributi relativi ad attività/iniziativa occasionali e/o progetti, il beneficiario, per poter ottenere la liquidazione del contributo, deve presentare, entro 60 giorni dalla conclusione della stessa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per cui è stato concesso il beneficio e con l'indicazione della relativa spesa sostenuta.
6. Tale dichiarazione deve essere corredata di:
 - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, attività o manifestazione svolta;
 - materiale di documentazione dell'attività/iniziativa e/o progetto cui si riferisce il sostegno del Comune
 - specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata e delle spese sostenute, corredato dalle copie delle fatture quietanzate e/o dei rimborsi spese e di altra documentazione fiscale atta a dimostrare la spesa sostenuta;
 - indicazione dell'entità dei contributi/sovvenzioni e/o sponsorizzazioni ricevuti per la medesima attività o progetto;
 - nel caso di attività in cui sia stata prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari;
 - bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo.
7. La presentazione della documentazione è dovuta anche da parte dei soggetti beneficiari che abbiano ottenuto benefici economici diversi dai contributi in denaro.
8. La mancata presentazione della documentazione sopra elencata entro il termine indicato comporta la decadenza del contributo.
9. Qualora il Comune di Salza di Pinerolo risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.
10. La liquidazione del contributo in capo al beneficiario viene eseguita con determinazione del Responsabile del servizio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.
11. Il contributo concesso non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite quale le secondi di dimostrano superiori alla prime. Il contributo non può mai determinare utili per il beneficiario.

12. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
13. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

CAPO II PATROCINIO

Art. 11 – Modalità di richiesta

1. Le domande per la richiesta del Patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Salza di Pinerolo , secondo le modalità ivi richieste, preferibilmente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: comune.salza@dag.it, a mezzo PEC all'indirizzo: salza.di.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it o in alternativa presso il servizio di Protocollo del Comune a mano o a mezzo di servizio postale, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. I soggetti che intendono ottenere il Patrocinio devono presentare, una istanza corredata da:
 - descrizione dell'iniziativa;
 - programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
 - bozza del materiale pubblicitario.
3. Il Patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.
4. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non concede patrocini per:
 - a. attività di carattere politico;
 - b. iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c. iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ente.
5. In deroga al punto b) del precedente periodo, l'Amministrazione Comunale può concedere il Patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a. gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b. a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
6. Il provvedimento di concessione di Patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette.
7. Le concessioni di patrocino per iniziative aventi scopo di lucro devono essere rendicontate entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa mediante:
 - a. apposita documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme ricavate in beneficenza;
 - b. relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
8. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.
9. Nel caso di richiesta congiunta di patrocino e contributo e/o vantaggio economico si applicano le modalità e i termini previsti agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
10. La concessione del Patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici di alcun genere, la cui richiesta deve avvenire con le modalità stabilite agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

11. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.
12. Il provvedimento autorizzativo sarà dalla Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 12 – Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare dei controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa. In ogni caso l'Amministrazione Comunale per ogni concessione di contributo, vantaggio economico e/o patrocinio verifica che:
 - l'attività svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria richiesta;
 - le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
 - nel materiale pubblicitario relativo all'iniziativa/attività sia stata inserita apposita informazione che renda noto il sostegno finanziario del Comune (a titolo esemplificativo, il logo dello stemma del Comune di Salza di Pinerolo , ecc...).
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Salza di Pinerolo, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in giudizio.

Art. 13 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa/attività e/o progetto per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano state apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa/attività e/o progetto, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Comune, che si riserva la facoltà di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a. far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa/attività e/o progetto, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Salza di Pinerolo ", unitamente allo stemma comunale. La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici;
 - b. impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa/attività e/o progetto per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo rispetto alla tipologia delle attività da svolgersi e dell'utenza;
 - c. utilizzare come sede dell'iniziativa/attività per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia delle attività da svolgersi e all'utenza, rispondente ai requisiti imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;
 - d. qualora la sede dell'attività per la quale è stato chiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di quanto sopra elencato e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato

tra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle iniziative/attività previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Revoca dei benefici

1. La concessione di contributo, vantaggio economico e/o Patrocinio comporta per i soggetti beneficiari l'obbligo di realizzare l'iniziativa/attività e/o progetto programmati.
2. I soggetti beneficiari, di cui al presente Regolamento, decadono dal diritto di ottenere i benefici concessi, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. non venga presentata entro i termini previsti, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, tutta la documentazione ai fini della rendicontazione del contributo e/o vantaggio economico concesso;
 - b. a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera;
 - c. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa/attività e/o progetto senza darne preventiva comunicazione al Comune;
 - d. non sia stata realizzata l'iniziativa/attività e/o progetto per cui il beneficio era stato concesso.

Art. 15 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi e di vantaggi economici di qualunque genere, mediante la pubblicazione degli atti di concessione sul sito istituzionale dell'Ente, alla voce "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
2. Sono a carico del Responsabile del procedimento gli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

Art. 16 – Albo dei beneficiari

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, è stato istituito l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo viene aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Salza di Pinerolo, sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:
 - a. la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similari;
 - b. la sede legale;
 - c. il numero di codice fiscale e della partita IVA, se posseduta;
 - d. la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - e. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - f. la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
4. Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:
 - a. le generalità dei beneficiari, corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
 - b. la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;

- c. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d. la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
5. Tutte le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

CAPO III
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, relativamente alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti, Associazioni o altri organismi, abroga e sostituisce il precedente “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici” approvato con deliberazione C.C. n. 6 in data 26.03.2025;
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
3. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto comunale, viene pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, ed entra in vigore dal compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all’esecutività della deliberazione di approvazione.